



Bruxelles, 15.9.2017
COM(2017) 483 final

2017/0221 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato¹, la Commissione ha condotto negoziati con il governo di Maurizio al fine di concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio². Al termine dei negoziati, il 26 aprile 2017 è stato siglato un nuovo protocollo. Il protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 15 del protocollo stesso.

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), ove applicabili, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2014-2017) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla Repubblica di Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio, e coadiuverà gli sforzi compiuti da tale paese per sviluppare un'economia oceanica sostenibile, nell'interesse di entrambe le parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 40 pescherecci con reti a circuizione;
- 45 pescherecci con palangari di superficie.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il nuovo protocollo fornirà un quadro per le navi dell'Unione operanti nelle acque di Maurizio e per una più intensa cooperazione tra l'Unione e Maurizio, tenendo conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna. L'obiettivo è istituire un partenariato strategico con tale paese.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio autorizzi la firma e l'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

2. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nel corso delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio. Gli esperti degli

¹ Adottate dalla 3459^a riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" dell'11.4.2016.

² GU L 79 del 18.3.2014, pag. 3.

Stati membri e il settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe vantaggioso per l'UE e la Repubblica di Maurizio concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 575 000 EUR, si basa su:

- a) un quantitativo di riferimento di 4 000 tonnellate, per il quale è stato fissato un importo annuale di 220 000 EUR per i diritti di accesso;
- b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica di Maurizio, pari a 220 000 EUR all'anno, e
- c) un sostegno allo sviluppo nel settore dell'economia oceanica, pari a 135 000 EUR all'anno.

Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale della pesca, della politica marittima e dell'economia oceanica, e in particolare alle necessità di Maurizio in termini di ricerca scientifica, pesca artigianale, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca nonché lotta contro la pesca illegale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE¹ relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (di seguito "l'accordo").
- (2) Il primo protocollo dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di detto protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
- (3) A norma della decisione 2017/.../UE del Consiglio², un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (di seguito "il protocollo") è stato firmato il *[inserire la data]*.
- (5) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo.
- (6) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio³, se risulta che il numero di autorizzazioni di pesca non esaurisce le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro il termine fissato è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato.
- (7) È opportuno stabilire un termine per la ricezione della risposta recante tale conferma.

¹ Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

² GU L [...] del [...], pag. [...].

³ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

- (8) Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (1) Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

- (a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna:	22	unità
Francia:	16	unità
Italia:	2	unità

- (b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:	12	unità
Francia:	29	unità
Portogallo	4	unità

- (2) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.
- (3) Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
- (4) Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare, su richiesta della Commissione, che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse ai sensi del protocollo, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione presenta tale richiesta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*